

Codice DB1505

D.D. 11 novembre 2011, n. 630

L.r. 23/2004, art. 3. Modalita' di presentazione e valutazione delle domande di contributo per i centri di consulenza tecnica accreditati e per i centri di consulenza tecnica che intendono accreditarsi per l'anno 2011.

Vista la legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;

visto l'art. 22 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 “Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie” che ha modificato ed integrato la legge regionale in oggetto indicata;

visto l'art. 3 della l.r. 23/2004 che prevede l'istituzione di Centri di consulenza tecnica al fine di sostenere processi di sviluppo, consolidamento, riqualificazione e riconversione delle società cooperative;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

vista la D.G.R. n. 21 – 2750 del 18.10.2011 che ha formulato criteri e modalità per l'incentivazione di progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento e la riconversione delle società cooperative a favore dei centri di consulenza tecnica già accreditati e i criteri, le modalità di accreditamento e incentivi a favore dei centri di consulenza tecnica che intendono accreditarsi per l'anno 2011;

dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha emanato un avviso pubblico per l'individuazione dei nuovi Centri da accreditare che ha fatto pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 27.10.2011 con scadenza per la presentazione delle istanze in data 18.11.2011;

ritenuto di stabilire modalità di presentazione e valutazione delle domande a norma di quanto stabilito dall'art. 3 della l.r. 23/2004 e nel rispetto dei criteri formulati dalla Giunta regionale con la deliberazione sopra citata;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 21 – 2750 del 18.10.2011;

determina

di approvare le modalità ed il termine di presentazione e valutazione delle domande, previste nell'allegato "A" alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, per incentivare i progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative a favore dei Centri di consulenza tecnica già accreditati.

Di approvare le modalità ed il termine di presentazione e valutazione delle domande, previste nell'allegato "B" alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante, per gli incentivi a favore dei soggetti che intendono accreditarsi come centri di consulenza nell'anno 2011 presentando istanza entro il 18.11.2011.

Di ritenere, altresì, parte integrante della presente deliberazione l'Allegato "C" che prevede l'elenco delle attività escluse a norma del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e l'allegato I del Trattato CE che stabilisce i prodotti delle attività da escludere a norma del predetto Regolamento.

Di stabilire che le domande di contributo devono essere presentate utilizzando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, alla deliberazione che ha formulato i criteri di accreditamento e le modalità per gli incentivi, alla presente determinazione e alla D.G.R. n. 43 – 6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Silvana Pilocane

Allegato

**CENTRI DI CONSULENZA TECNICA ACCREDITATI - CCT
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I. - ART. 3**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, in possesso dell'accREDITAMENTO regionale antecedente all'anno 2011, di cui all'art. 3 comma 3 della l.r. 23/2004.

I CCT accREDITATI devono dimostrare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'accREDITAMENTO e in specifico devono dimostrare di:

- avere la disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;
- svolgere le attività di cui al paragrafo 1 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 21 – 2750 del 18.10.2011 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costitutori del CCT).

La struttura del singolo sportello si deve identificare:

o con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT;

o con l'ufficio di una cooperativa associata con il soggetto costitutore del CCT;

o con l'ufficio di una società dove, la disponibilità delle stanze dove si esercita l'attività, è regolata con apposito contratto di sublocazione, di comodato o di servizi regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni vigenti.

2) SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative dirette:

- all'incentivazione di progetti finalizzati a sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.

Sono considerate ammissibili le spese relative a:

- spese per personale. Il personale non deve necessariamente essere vincolato ad una provincia specifica;
- spese per la formazione professionale degli operatori che devono essere specialistiche relativamente ai servizi forniti dal CCT;
- spese per pubblicità, spesa riconosciuta nel limite del 10% della spesa complessiva ritenuta ammissibile;
- spese per consulenze esterne che non devono essere riferite all'assistenza alle cooperative nella presentazione delle richieste delle agevolazioni previste dalla l.r. 23/2004 e s.m.i. (spesa riconosciuta nel limite del 30% della spesa complessiva ritenuta ammissibile e devono riferirsi strettamente ai progetti oggetto di incentivazione).

3) DOMANDA DI CONTRIBUTO

Le domande di contributo, in bollo, devono essere presentate entro il 12.12.2011 alla Regione Piemonte - Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione, Via Magenta, 12 - 10128 Torino.

La domanda di contributo può essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) relazione sulle attività progettuali per le quali si chiede il contributo;

- b) descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;
- c) eventuali preventivi;
- d) dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del CCT relativa al permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'accreditamento e in specifico devono dimostrare di:
 - avere la disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;
 - svolgere le attività di cui al paragrafo 1 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 21 – 2750 del 18.10.2011 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (allegare elenco delle società cooperative assistite);
- e) elenco degli sportelli operanti nelle cinque province regionali indicando il nome del referente, la sede, il numero di telefono, il numero di fax, la e-mail di contatto e gli orari di ufficio;
- f) copia del libro soci aggiornata alla data di presentazione della domanda solo per le società cooperative;
- g) copia del bilancio relativo all'esercizio precedente rispetto all'anno di presentazione della domanda.

4) MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale viene calcolato in ragione del 70% delle spese ritenute ammissibili e le modalità di ripartizione dei contributi avvengono, sulla base dei seguenti criteri rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda:

- mantenimento dell'accreditamento – peso 15%;
- organico (*1) – peso 20%;
- n. sportelli attivati – peso 10%
- n. domande presentate, con esito favorevole, a valere sulla l.r. 23/2004 e s.m.i. nell'anno precedente la data di presentazione della domanda – peso 20%;
- rappresentatività della centrale di emanazione (ex l.r. 23/2004 e s.m.i.) – peso 35% riferita ai dati riconosciuti nella seduta della Commissione regionale della cooperazione del 07.02.2011.

(*1) Lavoratori subordinati (anche in distacco) o inquadrati con contratti di collaborazione coordinata continuativa nonché i lavoratori inseriti nelle tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile e a progetto previste dal D.Lgs. 10.09.2003 n. 276.

5) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

Il contributo verrà erogato a presentazione del consuntivo relativo alle attività progettuali svolte nell'anno 2011. Le spese dovranno essere realizzate entro il 31.12.2011 e la rendicontazione dovrà essere presentata entro i 30 giorni successivi e dovrà contenere:

- una relazione finale sull'attività svolta che illustri inoltre il funzionamento di ogni singolo sportello;
- l'elenco delle singole spese, corredato di fatture o altre pezze giustificative.

La documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle spese ammissibili a contributo sostenute e fatturate è la seguente:

a) spese del personale:

- copia della convenzione se il personale è di società appartenente alla compagine sociale; in questo caso occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della Società sociale del CCT che attesti il compenso e gli oneri aggiuntivi ricevuti da ogni singolo lavoratore o cumulativa, i compensi per ogni persona devono essere distinti anche nella dichiarazione cumulativa;
- copia del contratto di distacco, che deve essere comunicato al Centro per l'Impiego, se il personale è di altra società non appartenente alla compagine sociale del CCT e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del C.C.T., che dichiari i compensi e gli oneri aggiuntivi ricevuti da ogni singolo lavoratore o

cumulativa, i compensi per ogni persona devono essere distinti anche nella dichiarazione cumulativa;

- per il personale diretto allegare copia del libro unico del lavoro relativo al mese di dicembre 2011 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del C.C.T., che dichiari i compensi e gli oneri aggiuntivi ricevuti da ogni singolo lavoratore o cumulativa, i compensi per ogni persona devono essere distinti anche nella dichiarazione cumulativa.

Tra le spese del personale sono compresi: il T.F.R., i ratei personali, le ferie, i permessi, le riduzioni orario di lavoro, la tredicesima, la quattordicesima, le visite mediche, gli indumenti da lavoro, i contributi sociali a carico dell'azienda, eventuali ticket e ogni altro costo riferito al dipendente o al collaboratore. Il servizio interinale è compreso nella voce "ogni altro costo riferito al dipendente o al collaboratore";

- b) spese per la formazione professionale degli operatori che devono essere specialistiche relativamente ai servizi forniti dal C.C.T. (fotocopia della parcella del docente, eventuali fatture relative a materiale didattico) e che non devono essere state finanziate con altre agevolazioni pubbliche; le spese per riviste di aggiornamento sono escluse;
- c) spese per pubblicità (fotocopia delle fatture): sono le spese per realizzare un'azione di direct marketing rivolta indistintamente alla collettività al fine di aumentare le vendite di beni o servizi (avvisi radiofonici, televisivi, materiale divulgativo, volantini e locandine); le spese per targhe ed insegne sono escluse;
- d) spese per consulenze esterne escluse quelle riferite all'assistenza alle cooperative nella presentazione delle richieste delle agevolazioni previste dalla l.r. 23/2004 e s.m.i. (fotocopia delle parcelle).

E' obbligatorio produrre copia del contratto relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d'uso) dell'immobile dove sono state organizzate le sedi territoriali (sportelli).

Le fotocopie devono recare su ogni pagina la dicitura "per copia conforme", il timbro del C.C.T., la firma del legale rappresentante nonché gli estremi di registrazione nei libri contabili per le fatture inerenti le spese (le fotocopie di fax non sono ammesse).

Le fatture, le cui fotocopie risultassero prive dei requisiti di cui al paragrafo precedente, verranno considerate inammissibili ai fini dell'erogazione del contributo.

Le spese ammissibili devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.

Le fatture dovranno essere pagate entro il 31.03.2012 ed entro il 30.04.2012 dovranno essere inviati alla Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante del CCT con allegato l'elenco delle fatture quietanzate suddiviso per voci di spesa su moduli predisposti dall'Amministrazione regionale.

Le fatture devono avere come contenuto obbligatorio: natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, come stabilito dall'art. 21, comma 2 della legge IVA (D.P.R. 633/1972).

6) CONTROLLI E MONITORAGGIO

I controlli e le verifiche saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e dagli uffici competenti e potranno riguardare l'effettiva realizzazione degli interventi e dei progetti ammessi alle agevolazioni e l'esibizione della documentazione, ivi compresi gli originali delle fatture o di giustificativi di spesa.

L'Amministrazione regionale, attraverso gli uffici competenti, provvede al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi.

7) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E DEI CONTRIBUTI

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni; a conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accreditamento i cui termini sono stati stabiliti dalla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Le agevolazioni sono revocate:

- a) nei casi in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda;
- b) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal CCT nella domanda di contributo o nella rendicontazione di spesa.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di concessione e quella del provvedimento di revoca.

8) DE MINIMIS E CUMULABILITA'

Gli incentivi previsti dalla presente determinazione sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n 43-6907 del 17.09.2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

**CENTRI DI CONSULENZA TECNICA - CCT
ACCREDITATI NELL'ANNO 2011
LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 2004, N. 23 E S.M.I.**

MODALITA' DI PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1) BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo i Centri di consulenza tecnica, di seguito denominati CCT, in possesso dell'accREDITAMENTO regionale ottenuto nell'anno 2011, di cui all'art. 3 comma 3 della l.r. 23/2004.

I CCT accREDITATI devono dimostrare il permanere dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sottostanti il rilascio dell'accREDITAMENTO e in specifico devono dimostrare di:

- a) avere la disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;
- b) svolgere le attività di cui al paragrafo 1 dell'allegato "B" alla D.G.R. n. 21 – 2750 del 18.10.2011 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni (anche se non aderenti ai soggetti costitutori del CCT).

La struttura del singolo sportello si deve identificare:

o con l'ufficio di una società che fa parte della compagine societaria del CCT;

o con l'ufficio di una cooperativa associata con il soggetto costitutore del CCT;

o con l'ufficio di una società dove, la disponibilità delle stanze dove si esercita l'attività, è regolata con apposito contratto di sublocazione, di comodato o di servizi regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate secondo le disposizioni vigenti.

2) SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibile le spese per il sostegno alla costituzione del CCT per l'esercizio finanziario 2011, e precisamente:

- a) spese funzionali all'attivazione e alla successiva attività del centro. Nelle spese funzionali all'attività del centro sono ammesse le spese per il personale. Il personale non deve necessariamente essere vincolato ad una provincia specifica;
- b) spese per formazione professionale degli operatori;
- c) spese per consulenze esterne.

Le spese funzionali all'attivazione, di cui alla predetta lettera a) sono escluse per i CCT che hanno già usufruito dei benefici e successivamente sono stati revocati.

3) DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo, in bollo, deve essere presentata entro il 31.12.2011 alla Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione – Via Magenta, 12 – 10128 Torino.

La domanda di contributo può essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale, al presente programma e alla D.G.R. n. 43-6907 del 17.09.2007 sull'osservanza del Regolamento "de minimis" vigente.

Il procedimento di ammissione ai contributi deve concludersi entro 90 giorni dal ricevimento delle domande.

La domanda di contributo deve essere corredata da:

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) relazione sulle attività progettuali per le quali si chiede il contributo;
- b) descrizione dei progetti con specifica indicazione delle finalità, dei destinatari, dei luoghi e dei tempi di intervento;
- c) eventuali preventivi;

- d) elenco degli sportelli operanti nelle cinque province regionali indicando il nome del referente, la sede, il numero di telefono, il numero di fax, la e-mail di contatto e gli orari di ufficio.

4) MODALITA' DI AGEVOLAZIONE

Il contributo regionale viene calcolato in ragione del 60% delle spese ritenute ammissibili e comunque non superiore a Euro 20.000,00.

5) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE SPESE E RENDICONTO

Il contributo verrà erogato a presentazione del consuntivo relativo alle attività progettuali svolte nell'anno 2011. Le spese dovranno essere realizzate entro il 31.12.2011 e la rendicontazione dovrà essere presentata entro i 30 giorni successivi e dovrà contenere:

- una relazione finale sull'attività svolta che illustri inoltre il funzionamento di ogni singolo sportello;
- l'elenco delle singole spese, corredato di fatture o altre pezze giustificative.

La documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle spese ammissibili a contributo sostenute e fatturate è la seguente:

a) spese funzionali all'attivazione e alla successiva attività del centro, le spese funzionali all'attivazione sono escluse per i CCT che hanno già usufruito dei benefici e successivamente sono stati revocati:

- spese inerenti la predisposizione dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dell'eventuali modifiche statutarie del C.C.T. (fotocopia delle fatture e/o parcelle);
- canoni di locazione per immobili destinati all'attività consulenziale e/o utilizzo dei medesimi (fotocopia del contratto di locazione registrato e fotocopia delle relative fatture, copia eventuale contratto di service registrato).

Il contratto di service non è da registrare quando tutte le operazioni che intervengono tra l'associazione e il C.C.T. sono regolarmente assoggettate ad I.V.A.

Sono ammissibili: le spese condominiali (allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per specificare le varie voci che compongono le spese), il riscaldamento ed il condizionamento.

Non sono ammissibili: le spese per pulizie, per la tassa raccolta rifiuti e per le cauzioni su contratti di locazione;

- materiale di consumo (fotocopie delle fatture), esclusi bolli e diritti che sono imposte;
- utenze e collegamenti telematici (eventuale fotocopia del contratto e fotocopia delle relative fatture);
- ammortamento attrezzature (idonea documentazione – simulazione ammortamento);
- licenza d'uso software (fotocopia del contratto e fotocopia delle fatture);
- locazione attrezzature (fotocopia del contratto e fotocopia delle fatture);
- manutenzione attrezzature (fotocopia del contratto e fotocopia della fattura);
- spese del personale:
 - copia della convenzione se il personale è di società appartenente alla compagine sociale; in questo caso occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della Società socia del CCT che attesti il compenso e gli oneri aggiuntivi ricevuti da ogni singolo lavoratore o cumulativa, i compensi per ogni persona devono essere distinti anche nella dichiarazione cumulativa;
 - copia del contratto di distacco, che deve essere comunicato al Centro per l'Impiego, se il personale è di altra società non appartenente alla compagine sociale del CCT e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del C.C.T., che dichiari i compensi e gli oneri aggiuntivi ricevuti da ogni singolo lavoratore o cumulativa, i compensi per ogni persona devono essere distinti anche nella dichiarazione cumulativa;
 - per il personale diretto allegare copia del libro unico del lavoro relativo al mese di dicembre 2011 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del C.C.T., che dichiari i compensi e gli oneri aggiuntivi ricevuti da ogni singolo lavoratore o cumulativa, i compensi per ogni persona devono essere distinti anche nella dichiarazione cumulativa.

Tra le spese del personale sono compresi: il T.F.R., i ratei personali, le ferie, i permessi, le riduzioni orario di lavoro, la tredicesima, la quattordicesima, le visite mediche, gli indumenti da lavoro, i contributi sociali a carico dell'azienda, eventuali ticket e ogni altro costo riferito al dipendente o al collaboratore. Il servizio interinale è compreso nella voce "ogni altro costo riferito al dipendente o al collaboratore";

- pubblicità (fotocopia delle fatture).

Spese di pubblicità: sono le spese per realizzare un'azione di direct marketing rivolta indistintamente alla collettività al fine di aumentare le vendite di beni o servizi (avvisi radiofonici, televisivi, materiale divulgativo, volantini e locandine); le spese per targhe ed insegne sono escluse;

- b) spese per la formazione professionale degli operatori del C.C.T. (fotocopia della parcella del docente, eventuali fatture relative a materiale didattico) che non devono essere state finanziate con altre agevolazioni pubbliche; le spese per riviste di aggiornamento sono escluse;
- c) spese per consulenze esterne escluse quelle connesse ai servizi prestati dal CCT (fotocopia delle parcelle).

E' obbligatorio produrre copia del contratto relativo al titolo di possesso (proprietà, affitto e comodato d'uso) dell'immobile dove sono state organizzate le sedi territoriali (sportelli).

Le fotocopie devono recare su ogni pagina la dicitura "per copia conforme", il timbro del C.C.T., la firma del legale rappresentante nonché gli estremi di registrazione nei libri contabili per le fatture inerenti le spese (le fotocopie di fax non sono ammesse).

Le fatture, le cui fotocopie risultassero prive dei requisiti di cui al paragrafo precedente, verranno considerate inammissibili ai fini dell'erogazione del contributo.

Le spese ammissibili a contributo devono essere sostenute (fatturate) a decorrere dal giorno della pubblicazione dell'avviso pubblico (27.10.2011) per l'individuazione e l'accreditamento di centri di consulenza tecnica che svolgano o intendano svolgere attività di consulenza tecnica al fine di sostenere processi di sviluppo, di consolidamento, di riqualificazione e di riconversione delle società cooperative sul territorio piemontese al 31.12.2011, fatta eccezione per la parcella notarile e/o professionale inerente l'atto costitutivo, lo statuto e le modifiche statutarie e pagate entro la data di verifica della rendicontazione.

Le fatture dovranno essere pagate entro il 31.03.2012 ed entro il 30.04.2012 dovranno essere inviati alla Regione Piemonte – Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro – Settore Promozione e Sviluppo dell'Imprenditorialità e della Cooperazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritto dal legale rappresentante del CCT con allegato l'elenco delle fatture quietanzate suddiviso per voci di spesa su moduli predisposti dall'Amministrazione regionale.

Le fatture devono avere come contenuto obbligatorio: natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione, come stabilito dall'art. 21, comma 2 della legge IVA (D.P.R. 633/1972).

6) CONTROLLI

I controlli saranno effettuati dalla Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro e riguarderanno la verifica, anche in loco, dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CCT e dei soggetti costitutori.

7) SOSPENSIONE E REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO E DEI CONTRIBUTI

Nel caso venga riscontrata la perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi sottostanti il rilascio dell'accreditamento, l'Amministrazione regionale diffida il CCT accreditato a provvedere alla regolarizzazione entro 90 giorni; a conclusione di tale termine, in assenza di regolarizzazione, l'Amministrazione regionale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento.

Dopo l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Amministrazione regionale provvede ad avviare il procedimento di revoca dell'accreditamento i cui termini sono stati stabiliti dalla D.G.R. n. 34 – 670 del 27.09.2010.

Le agevolazioni sono revocate:

- a) nei casi in cui la realizzazione dell'intervento non sia conforme al progetto e alle dichiarazioni contenute nella domanda;

b) si riscontrino dichiarazioni false e mendaci rese dal CCT nella domanda di contributo o nella rendicontazione di spesa.

Gli importi oggetto di restituzione saranno maggiorati di un tasso di interesse legale vigente alla data di erogazione delle agevolazioni, per il periodo intercorrente tra la data di concessione e quella del provvedimento di revoca.

8) DE MINIMIS E CUMULABILITÀ

Gli incentivi previsti dalla presente determinazione sono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 GUUE L 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n 43-6907 del 17.09.2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le agevolazioni non possono essere oggetto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.

ALLEGATO "C"

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA (sezione A della classificazione Ateco 2007)

01

COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

03

PESCA E ACQUACOLTURA

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE (sezione C della classificazione Ateco 2007)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (sezione G della classificazione Ateco 2007)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacoltura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.

Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000,00 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).

Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

H

TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO (sezione H della classificazione Ateco 2007)

49.41.00

Trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000,00 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE¹ DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

C

ATTIVITA' MANIFATTURIERE

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

12 INDUSTRIA DEL TABACCO

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:

- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

¹ **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo:** qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività'.

Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l'eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell'ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

ALLEGATO I del TRATTATO CE**ELENCO****previsto dall'articolo 32 del trattato**

1 Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 1	Animali vivi
CAPITOLO 2	Carni e frattaglie commestibili
CAPITOLO 3	Pesci, crostacei e molluschi
CAPITOLO 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
CAPITOLO 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
CAPITOLO 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
CAPITOLO 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
CAPITOLO 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
CAPITOLO 9	Caffè, té e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
CAPITOLO 10	Cereali
CAPITOLO 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
CAPITOLO 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
CAPITOLO 13 ex 13.03	Pectina
CAPITOLO 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 15 (segue)	
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
CAPITOLO 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
CAPITOLO 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
CAPITOLO 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
CAPITOLO 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
CAPITOLO 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pag. 71/61).

Numeri della nomenclatura di Bruxelles	Denominazione dei prodotti
CAPITOLO 22 (segue)	
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro sucedanei commestibili
CAPITOLO 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
CAPITOLO 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
CAPITOLO 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
CAPITOLO 54	
54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
CAPITOLO 57	
57.01	Canapa (<i>Cannabis sativa</i>) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(*) Voce aggiunta dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1. 1961, pag. 71/61).